



Comune di Godega di Sant'Urbano

(Provincia di Treviso)

Ufficio di Polizia Locale

Via Roma 75 - cap 31010 - c.f.82001250263/p.iva 01843490267

tel. 0438/433010 fax 0438/430090 e-mail: vigilanza@comunegodega.tv.it sito internet: www.comunegodega.tv.it

Prot. n. 13753

Registro delle Ordinanze nr. 45/2017

OGGETTO: Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 comprende il "conferimento delle funzioni agli enti locali" e al capo III stabilisce la protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinanti e gestione dei rifiuti;
- la legge 225/1992, ai sensi dell'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile;
- il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, dei Sindaci, del Presidente della Regione Veneto, con il decreto legge n. 91/2014 del 24/06/2014 ora definitivamente convertito in legge n. 116 del 11/08/2014, ha provveduto a redigere una modifica volta a prevedere, in casi particolare, una deroga al divieto di accendere fuochi prevista dal D.lgs. 152/1996 e successive modificazioni;
- al D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche, all'art. 182, 6 bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, effettuate nel luogo di produzione costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanza concimanti od ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- ai sensi della legge 21.11.2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" ed in particolare l'art. 3 ,comma 3, lett. c), d), ed e) prevedono l'individuazione delle aree a rischio incendio boschivo;

DATO ATTO CHE:

- la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante trascinarsi negli stessi nei canali e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;
- vista l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;
- nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole, orti, giardini a carattere familiare, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;
- risulta necessario consentire, quanto possibile, per modalità e tempi e luoghi, la pratica dell'uso di bruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;
- risulta opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, disciplinare su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili e urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 24 della Direttiva 19 novembre 2008, n.2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e la direttiva europea 2000/29/CE;

VISTA la Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (BUR n. 36/2014) art. 56- Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali;

VISTO il Regolamento Forestale regionale della Regione Veneto – 29 giugno 1999 , n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale art. 55 (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi);

VISTO l'art. 55 del Regolamento di Polizia rurale "Accensione di fuochi";

VISTO l'art. 15 del Regolamento di Polizia urbana "Accensione di fuochi";

VISTA la nota protocollo nr. 2015/0003798 del 14/01/2015 emessa dal Settore ecologia e Ambiente della Provincia di Treviso con la quale rimane in capo al Sindaco l'adozione di eventuali deroghe ed eccezioni legate alle caratteristiche peculiari del territorio comunale;

VISTA la sentenza nr. 38 del 17.03.2015 della Corte Costituzionale nella quale afferma: è legittimo l'art. 56, commi 1 e 4, della legge Regione Veneto n. 11 del 2014, nella parte in cui consente la combustione controllata di materiali agricoli e vegetali sul luogo di produzione, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini, escludendo, che essa costituisca attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita. Tali disposizioni non contrastano con la disciplina contenuta nell'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e nella direttiva del 19 novembre 2008, n. 20008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive);

ORDINA

per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 e il 31 marzo 2018

che su tutto il territorio comunale sia consentita in loco la combustione del materiale agricolo e forestale da sfalci, potatura o ripulitura, la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, come sopraindicato alle seguenti condizioni e tempi:

- è consentita a orario prestabilito dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00, con le seguenti prescrizioni:

a) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

b) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitate che non possono avere una dimensione maggiore di metri 4 per 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento.

c) è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

d) possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;

e) la combustione deve essere effettuata lontana da edifici di terzi ad almeno 20 metri dalle abitazioni; dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili, ed ad una distanza non inferiore a 100 metri nelle zone boscate;

f) rimane vietata la combustione di materiali non espressamente indicati nella presente ordinanza, pertanto in tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per incenerire materiali di produzione industriale o residui industriali, o comunque materiali che producono fumi ed odori molesti.

g) è consentito l'accumulo degli scarti derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco;

h) il personale addetto dovrà avere nelle immediate vicinanze a disposizione almeno un punto d'acqua, adottando tutte le precauzioni necessarie al fine di controllare e spegnere il fuoco;

i) la presente ordinanza ha validità fino al 31 marzo 2018. Il Sindaco e l'ufficio di Polizia Locale provvedono ad aggiornare periodicamente la presente ordinanza secondo le indicazioni in premessa citate;

l) Il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento dei tempi della bruciatura come indicato nella premessa e ha la facoltà di revocarla in caso di disposizioni antinquinamento della Provincia di Treviso in caso di superamento del Pm 10;

- è vietata la combustione il sabato mattina dalle ore 08.00 fino alle ore 13.00 nelle aree limitrofe al Mercato settimanale che si svolge in Piazza Combattenti e Reduci e al Mercato dei coltivatori diretti in Piazza Santa Margherita;
- è vietata la combustione nei giorni festivi;
- è vietato bruciare nei giardini delle proprietà private;

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate secondo la fattispecie:

PENALE:

1. salvo che il caso costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui venga appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento delle spese di bonifica art. 256 Bis (combustione illecita di rifiuti) del D.Lsg. 03/04/2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
2. quanto si genera un incendio (artt. 423, 426 bis e 449 del C.P.);

AMMINISTRATIVA:

1. con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis D. Lgs. 267/2000);
2. con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 (artt. 17 bis e 59 del T.U.L.P.S.);
3. con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 09/10/1967, nr. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni quando ne sia seguito danno al bosco di cui all'art. 1 della legge 01/03/1975, n. 47 come indicato nel regolamento per la concessione del materiale legnoso sul demanio idrico-prescrizione di massima e di Polizia Forestale della Regione Veneto, a norma della procedura stabilita dalla legge 689/1991, per le violazioni alla presente ordinanza.

DISPONE

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché sia diffusa in formato sintetico nei luoghi pubblici (esercizio pubblici, esercizi commerciali, ed uffici);
- la trasmissione della copia al Carabinieri - Corpo Forestale di Vittorio Veneto, alla Stazione Carabinieri di Godega di S.U., al Comando Carabinieri di Conegliano, alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto;


INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg.

Godega di Sant'Urbano, 29.11.2017

IL SINDACO

Dott.ssa Paola Guzzo



COMUNE DI GODEGA S. URBANO UFF. MESSO COMUNALE
30 NOV. 2017
N. 831 SCAD. 31.03.2018

